



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



**PROCEDURA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA
FRAZIONE ORGANICA - PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI – CER 20.01.08 E CER 20.02.01 – PER IL PERIODO DECORRENTE DALLA
DATA DI AFFIDAMENTO (PRESUMIBILMENTE 01/03/2023) FINO AL 31/12/2024**

C.I.G.: 9620730D8A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PREMESSA

Uno degli obiettivi principali della riforma, sulla efficace gestione del ciclo dei rifiuti, attuata con il D.Lgs.152/2006, è il potenziamento della raccolta differenziata, definita come la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

In base a tale decreto i rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

Per raggiungere tali obiettivi è stato necessario avviare sul territorio comunale di Massa di Somma una raccolta differenziata dei rifiuti di alto rendimento, tale da diminuire notevolmente il volume dei rifiuti conferito presso gli impianti per lo smaltimento finale.

Art.1 - Assunzione ed esercizio del servizio

Il servizio di recupero e smaltimento della frazione di rifiuto organico nel Comune di Massa di Somma viene appaltato alle condizioni generali stabilite nelle norme legislative vigenti in materia e nelle norme particolari del presente Capitolato Speciale.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto disciplinato dal presente Capitolato ha per oggetto il seguente servizio:
CONFERIMENTO RECUPERO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CER 20.01.08 e CER 20.02.01 - EFFETTUATA SUL TERRITORIO COMUNALE

Detti rifiuti saranno trasportati, a cura e spese del Comune, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto degli stessi presso impianto autorizzato, tramite la Ditta che svolge, presso l'Ente, il servizio integrato di igiene urbana.

L'impianto dovrà essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna o la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori

I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, connessi e consequenziali ai servizi pubblici essenziali (art. 1 della L. 146/90 e ss.mm.ii.) e quindi costituiscono attività di pubblico interesse, e come tali non potranno essere sospesi se non per cause di forza maggiore.

Art. 3 – Importo a base d'asta -Importo dell'Appalto

L'importo presunto complessivo del presente servizio da appaltare ammonta ad **€196.000,00 oltre IVA al 10%**. per i codici **CER 20.01.08** (frazione organica umida domestica) e **CER 20.02.01** (scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde).

Le imprese dovranno dichiarare nell'offerta economica il miglior prezzo per ogni tonnellata, che comunque dovrà essere inferiore all'importo a base d'asta come segue

- €123,50 oltre IVA per ogni tonnellata conferita di rifiuto **Cod. CER 20.01.08**

- €61,75 oltre IVA per ogni tonnellata conferita di rifiuto **Cod. CER 20.02.01**.

Art. 4 - Finanziamento dell'Appalto

L'appalto in questione è finanziato con i fondi del bilancio comunale.

Art. 5 - Procedura di gara

La Stazione Appaltante procederà all'appalto del servizio mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt.60 comma 1 e 36 commi 2 e 9 del D.Lgs.50/2016, su piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), con il criterio del prezzo più

basso per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, ai sensi dell'art. 95 co. 4 lett. b) del citato decreto, che dovrà essere comunque inferiore all'importo posto a base d'asta di €123,50 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuto Cod. CER 20.01.08 ed €61,75 oltre IVA per ogni tonnellata di rifiuto Cod. CER 20.02.01 per un importo presunto complessivo pari ad €196.000,00 oltre I.V.A.;

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Art.6 - Tempi e modalità di esecuzione del servizio

La presente gara è disciplinata dal Codice degli Appalti, dal bando di gara, dal presente capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara ed allegati A, B, C e D. L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, i servizi di recupero e smaltimento della frazione di rifiuto organico prodotta dal Comune di Massa di Somma. Si stabilisce espressamente che la ditta appaltatrice abbia la disponibilità di idoneo ed autorizzato impianto presso il quale il Comune provvederà a conferire la frazione di rifiuto organico per il suo recupero e smaltimento.

Tale piattaforma di conferimento non dovrà distare dal Comune di Massa di Somma oltre i 50 Km (cinquanta chilometri) secondo il percorso autorizzato agli autocarri, al fine di contenere i tempi ed i costi di trasporto.

Potrà partecipare alla procedura anche una ditta che abbia la disponibilità di un impianto o piattaforma autorizzata ubicata ad una distanza stradale superiore a 50 chilometri, sempre che la ditta stessa dichiari espressamente di farsi carico integralmente di tutti i costi di trasporto per la distanza eccedente i 50 chilometri.

Nell'ipotesi in cui il trasporto venga effettuato in eccedenza, l'aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune stesso la somma di €0,35 per tonnellata di rifiuto trasportato per ogni chilometro eccedente il suddetto limite.

Per chilometri eccedenti, deve intendersi la somma dei chilometri percorsi oltre i 50 km. in andata e al ritorno. L'impianto comunque non potrà essere ubicato fuori regione.

I rifiuti saranno conferiti a cura del Comune di Massa di Somma, mediante la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, direttamente presso la piattaforma dell'impresa, affinché la medesima provveda alle successive fasi di smaltimento, nel pieno rispetto della vigente normativa ambientale (D.Lgs.N.152/06 e s. m. i.). Il conferimento dei rifiuti da parte dell'Azienda autorizzata avverrà tre giorni a settimana per il Cod. CER 20.01.08 ed un giorno a settimana per il Cod. CER 20.02.01 come sarà comunicato dall'amministrazione comunale.

L'affidamento ha validità **per il periodo dalla data di consegna (presumibilmente 01/03/2023) e fino al 31/12/2024.** È fatta salva ogni decisione dell'Ente di rescindere il contratto prima della scadenza naturale nel caso il servizio non sia prestato diligentemente, su relazione del Responsabile dei Servizi competenti del Settore Ambiente. Il servizio dovrà essere espletato nel pieno rispetto della normativa generale e specifica inerente la materia dell'appalto.

Gli orari di conferimento alla piattaforma dovranno essere fissati e/o concordati tra il responsabile della Ditta che svolge per conto del Comune il servizio integrato di igiene urbana, il rup del servizio ed il Fornitore.

Art. 7 - Materiali e attrezzature

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, ecc., dei materiali occorrenti per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, nonché la fornitura di impianto e di esercizio, saranno a carico della ditta.

Art. 8 - Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico, con firma digitale del modulo predefinito e creato dal MePA dopo la verifica dei requisiti e la dichiarazione di efficacia della determina di aggiudicazione

Nel caso in cui la Stazione appaltante ritenga opportuno adottare l'esecuzione d'urgenza del servizio, come previsto al successivo articolo seguente, l'inizio dell'appalto si intenderà decorrente dalla data di consegna / inizio del servizio

Art. 9 - Inizio del servizio

Il Fornitore dovrà essere in grado di iniziare i servizi relativi al presente appalto alla data stipula del contratto.

Qualora ricorrano motivi di urgenza, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di adottare l'avvio dell'esecuzione del contratto con la procedura d'urgenza, prevista all'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa redazione di apposito verbale di consegna / inizio del servizio, tenuto conto che la mancata esecuzione della prestazione di cui al presente appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare ovvero per ovviare a situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Il servizio attivato in pendenza della stipulazione del contratto dovrà avere inizio in via immediata.

Art.10 - Cauzione

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato prima della firma del contratto, la Ditta dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare dell'intero importo contrattuale con polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria. Anche per la cauzione definitiva, la fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività dovrà avvenire entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Art.11 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo del servizio reso verrà corrisposto dal Comune alla ditta aggiudicataria in rate mensili, su emissione di fattura elettronica riportante tutti i singoli conferimenti come risultanti dai F.I.R.

Art. 12 - Invariabilità del prezzo

Non è ammessa, durante il periodo di esecuzione del servizio, alcuna variabilità del corrispettivo del prezzo offerto dalla ditta in sede di aggiudicazione della gara. I prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria si devono intendere remunerativi per tutti i servizi ed obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che la ditta appaltatrice abbia eseguito opportune verifiche di propria convenienza. La ditta non potrà quindi pretendere aumenti per nuove e maggiori spese a qualsiasi titolo sostenute.

Art. 13 - Divieto di subappalto

È vietato alla ditta di cedere direttamente o indirettamente i servizi oggetto del presente capitolato, in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle maggiori spese che eventualmente ne derivassero.

Art.14 - Sicurezza sul lavoro

L'appaltatore deve assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art.15 - Responsabilità dell'Affidatario e obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti.

L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare, per iscritto, alla Stazione appaltante tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. Lo stesso si obbliga a sollevare la Stazione appaltante da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

In tale ambito, l'appaltatore è tenuto, pena la risoluzione del relativo contratto, a stipulare apposite polizze assicurative contro gli incendi e R.C.T. con un Istituto di primaria importanza, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 per ogni sinistro.

Le predette polizze dovranno avere durata minima pari a quella dell'appalto e dovranno essere depositate in copia presso gli uffici comunali prima della stipula del contratto.

Art.16 - Osservanza dei contratti collettivi

L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art.17 - Infrazioni e penalità

In caso di inadempienze degli obblighi assunti con il contratto cui afferisce il presente capitolato, previa contestazione tramite pec, il Comune di Massa di Somma procederà all'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso tra €200,00 ed €1000,00, che verrà trattenuta all'atto del pagamento della prima fattura da liquidare, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per il mancato conferimento.

La ditta aggiudicataria potrà presentare eventuali giustificazioni entro 5 giorni decorrenti dalla data della prima comunicazione dell'infrazione. In assenza di queste ultime o nel caso in cui le stesse non vengano ritenute fondate, l'Amministrazione procederà all'applicazione della sanzione contrattuale.

La contestazione anche per solo due inadempienze dà facoltà al Comune di Massa di Somma di rescindere il contratto senza che nulla sia dovuto per questo all'appaltatore.

Inoltre, qualora la ditta appaltatrice contravvenga agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, il Comune di Massa di Somma ha diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso, sino alla definizione della controversia; in tal caso alla ditta appaltatrice verranno liquidati i soli servizi eseguiti regolarmente, previo risarcimento al Comune di Massa di Somma dei danni derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto o della esecuzione di interventi a proprio carico.

Art.18 - Controllo e vigilanza

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite i tecnici incaricati. La ditta appaltatrice consentirà tali controlli da parte dell'Ente appaltante nei modi e forme di legge. L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non

implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'appaltatore. Tutti i provvedimenti saranno notificati attraverso i mezzi consentiti dalla legge.

Art.19 - Interruzioni del servizio

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici indispensabili e costituiscono quindi attività di pubblico interesse; pertanto, in nessun caso, è consentita l'interruzione, anche temporanea, degli stessi.

Essi, pertanto, non possono essere sospesi o interrotti, se non per dimostrata causa di forza maggiore.

Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale dipendenti da motivi direttamente imputabili al Fornitore, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali.

In caso di sciopero del personale, l'appaltatore è tenuto, comunque, a garantire i servizi indispensabili, così come definito dalla Legge 146/90, come modificata ed integrata dalla Legge 83/2000 e s.m.i., secondo gli accordi tra le OO.SS. ed il Fornitore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, oltre alle sanzioni previste, la Stazione appaltante potrà sostituirsi al Fornitore per la relativa esecuzione d'ufficio con accollo, a carico di quest'ultimo, dei relativi costi.

Art.20 - Protocollo di legalità

Per l'applicazione del Protocollo di Legalità di cui all'art.83 bis e del D.Lgs.159/2011 qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, si procederà all'immediata esclusione del concorrente dalla gara o di risoluzione del contratto

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice dovrà accettare le disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata ed integrata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, in particolare, quelle dell'articolo 3, sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Art.22 – Trasferimento funzioni comunali in materia di rifiuti ad altri Enti e/o ATO di cui alla L.R. n.14/2016

Le funzioni della Stazione appaltante in materia di rifiuti di cui al presente appalto sono state alla stessa riconosciute dall'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 14/2016 che disciplina il regime transitorio dei contratti di servizio relativi alla gestione integrata dei rifiuti urbani, che le esercita in attuazione di quanto disposto dall'art. 10, comma 1, della citata L.R.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal citato comma 1 dell'art. 40 della L.R. 14/2016, qualora fosse individuato un sub ambito o un nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente d'Ambito, l'affidamento relativo all'appalto in parola cesserà espressamente e si intenderà automaticamente risolto sin dal momento del trasferimento delle funzioni.

La condizione di cui innanzi è equiparata a causa di forza maggiore per l'impossibilità definitiva e totale sopravvenuta alla prosecuzione dell'obbligazione, ai sensi degli artt. n. 1256 (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), n.1463 (Impossibilità totale) e n. 1672 (Impossibilità di esecuzione dell'opera) del c.c.

In tal caso il Fornitore non potrà accampare alcuna pretesa di risarcimento del danno emergente o lucro cessante e, pertanto, non avrà diritto ad alcun indennizzo, compenso, risarcimento ristoro o altra richiesta. Allo stesso saranno riconosciuti di diritto i soli compensi relativi alla parte di servizio

già resa o in corso di esecuzione alla data del recesso della Stazione appaltante e del subentro del nuovo gestore.

Art. 23 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante trasmissione a mezzo pec, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) per quanto previsto dalla L.R. n. 14/2016, di riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Campania, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità (art. 10);
- c) mancato rispetto delle norme previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii.
- d) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- e) frode nell'esecuzione del servizio;
- f) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- l) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- m) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- n) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo;
- o) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C. Civ

Art. 24 - Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e PEC.

Art. 25 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, il Foro esclusivamente competente è quello di Nola.

Art. 26 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dalla ditta appaltatrice verranno trattati per le finalità connesse al servizio, la ditta è nominata nella persona del Responsabile del Servizio quale responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili e quindi della banca dati e dell'archivio per la gestione dell'appalto.

Il trattamento dei dati dovrà avvenire mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 27 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze.

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge vigenti, le norme del Codice Civile, i regolamenti della contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma o disposizione che disciplina la materia, emanata o da emanare ed il vigente Regolamento di questo Ente per la disciplina dei Contratti.